

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3 e 4

³ La ricezione avviene presso la sede dell'impresa di smaltimento. L'impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell'azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente presso detta sede.

⁴ Se constatata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

¹ L'esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:

- a. sono membri dell'OCSE o dell'UE; e

Art. 15 cpv. 2

² Non necessita di un'autorizzazione chi esporta rifiuti:

- a. ai fini del riciclaggio:
 1. in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o
 2. in uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3.

- b. in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Art. 16 cpv. 1 lett. a

¹ La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente:

- a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a–f;

Art. 17 lett. f

L'UFAM autorizza l'esportazione se:

- f. è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l'articolo 20.

Art. 20 Garanzia finanziaria

¹ Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'UFAM.

² La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l'esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.

³ L'UFAM stabilisce l'importo e la durata della garanzia finanziaria.

⁴ L'importo della garanzia finanziaria è determinato secondo i costi:

- a. del deposito per 180 giorni;
b. del trasporto;
c. dello smaltimento (incluse le analisi).

⁵ La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione nonché per i successivi 360 giorni. Su richiesta dell'esportatore, l'UFAM svincola la garanzia finanziaria se, attraverso la prova dello smaltimento secondo l'allegato 2 numero 1 lettera e, egli dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all'estero ha avuto luogo.

Art. 22 cpv. 2

² Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti:

- a. destinati al riciclaggio:
1. da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o

2. da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3.
- b. da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Art. 31 cpv. 1 lett. c e cpv. 8

¹ Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:

- c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006.¹

⁸ Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l'articolo 15 capoverso 2 o l'articolo 22 capoverso 2 deve allegarvi il modulo debitamente compilato di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sempre che i rifiuti pesino oltre 20 kg.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

¹ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, GU L 46 del 16.2.2012, pag. 30-32.